



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 29

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 19 luglio 2019 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE PERCIPALLE - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. GIUSEPPE PERCIPALLE ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi quattro.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di CHRISTIAN CELLUCCI Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. CHRISTIAN CELLUCCI ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi quattro.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di GIULIANO GAMBUZZA Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. GIULIANO GAMBUZZA ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi cinque e dieci giorni.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata

Procedimento disciplinare a carico di FABIO FILISTAD - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FABIO FILISTAD è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 17, comma 4 dello stesso Regolamento, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per non aver ottemperato al versamento delle quote per più annualità e per aver svolto nella stagione sportiva 2017/18 attività di allenatore per la società ASD Sporting Taormina Palermo senza essere regolarmente tesserato per la stessa società e ave

veniva peraltro indicato fittiziamente come medico sociale, pur non avendone titolo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. FABIO FILISTAD responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre

Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI TESTA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIOVANNI TESTA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook un post in data 19.12.2018 con le seguenti dichiarazioni nei confronti dell'agente sportivo sig. Alessio Sundas: "come fa questo c..... a chiedere soldi ragazzini di 11 /12 anni (€ 3.000,00) e rimanere impunito"?

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

Ritenuto che:

- la frase pubblicata dal deferito sul social network Facebook presenta un contenuto oggettivamente offensivo della altrui reputazione

P.Q.M.

dichiara il sig. GIOVANNI TESTA responsabile dell'addebito disciplinare contestato nei limiti di cui in motivazione e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre

Procedimento disciplinare a carico di LUIGI GRASSO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. LUIGI GRASSO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, ed art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art 38, comma 1, delle NOIF per non aver ottemperato all'obbligo del versamento della quota nella s/s 2017/18 e per aver svolto attività di allenatore per la società ASD Pro Megara Iblea Futsal pur non essendo tesserato per la stessa;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. LUIGI GRASSO responsabile dell'addebito disciplinare contestato nei limiti di cui in motivazione e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro

Procedimento disciplinare a carico di MASSIMILIANO CAPOCECERA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MASSIMILIANO CAPOCECERA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 35 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi tesserato come calciatore per la società USD Castel San Giorgio non avendo chiesto l'autorizzazione per sospendersi dall'Albo del Settore Tecnico, nonché per rispondere della violazione dell'art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento del

Settore Tecnico e 38, comma 4, NOIF per aver svolto attività di allenatore per la società ASD Viterbo Football Club pur non essendo tesserato per la stessa;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- il deferito ha ammesso di non essersi sospeso dall'Albo del Settore Tecnico per svolgere l'attività di calciatore per la USD Castel San Giorgio;

- non risulta invece comprovato che il sig. Capocecera abbia svolto attività di allenatore per l'ASD Viterbo nella medesima stagione sportiva, visto che la Procura non ha prodotto prove sufficienti a ritenere dimostrato l'addebito;

P.Q.M.

dichiara il sig. MASSIMILIANO CAPOCECERA responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due

Procedimento disciplinare a carico di GABRIELE MOTTA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GABRIELE MOTTA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 17 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito di svolgere, nella s/s 2017/18 al sig. Michele Barraco attività di vice-allenatore per la società ASD Roverbellese, pur essendo a conoscenza del fatto, anzi avallandolo, che quest'ultimo mancava dei requisiti necessari per esercitare di fatto l'attività di vice allenatore della stessa società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per trenta giorni.

Ritenuto che:

lo stesso deferito ha ammesso di aver delegato il Sig. Barraco a svolgere attività di conduzione tecnica della squadra;

il deferito era tenuto a informarsi circa i titoli di cui era in possesso il sig. Barraco e quindi avrebbe dovuto sapere che quest'ultimo era privo dei requisiti necessari per svolgere la suddetta attività

P.Q.M.

dichiara il sig. GABRIELE MOTTA responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per giorni 30

Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO UMANI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio, Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MAURIZIO UMANI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art 23, comma 2, NOIF nonché dell'art 38 NOIF in relazione poi agli artt. 17 e 33, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nel corso della s/s 2017/18 attività di allenatore per la prima squadra della società ASD San Giovanni, senza esser tesserato per la società stessa e senza aver ottemperato all'obbligo di pagamento delle quote d'iscrizione;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sette.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig MAURIZIO UMANI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro

Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO DEL ZOTTI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FRANCESCO DEL ZOTTI - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art 38, delle NOIF per aver assunto solo formalmente la conduzione della squadra ASD Sambuceto (categoria Eccellenza) consentendo, in sua vece, che le funzioni di allenatore fossero di fatto svolte dal sig. Edmondo Farias, allenatore dilettante, sprovvisto della necessaria abilitazione per la conduzione della squadra, privo di tesseramento nonché squalificato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del deferito del 13 maggio 2019 nonché la relativa documentazione depositata anche in udienza.

Ritenuto che:

- non sono condivisibili le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del deferito in quanto secondo il più recente e prevalente orientamento della Corte Federale di Appello (v. anche la pronuncia della IV Sezione n. 65 del 23 gennaio 2019 richiamata dallo stesso deferito nella memoria), cui questa Commissione ritiene di doversi uniformare: i) non è prescritto un termine perentorio entro il quale la notizia di illecito debba essere iscritta nell'apposito registro dei procedimenti disciplinari; ii) il termine di 30 giorni per la comunicazione del deferimento non è perentorio bensì di natura ordinatoria;
- dalla relazione della Procura Federale relativa alla gara Sambuceto – Pontevomano disputata il 2.12.2018 (il cui contenuto in punto di fatto non è stato oggetto di contestazione da parte del deferito, che ne ha solo fornito una differente interpretazione) emerge chiaramente che il Sig. Farias ha svolto in tale occasione attività di conduzione tecnica della squadra Sambuceto, sia rivolgendosi direttamente ai giocatori sia impartendo al Sig. Del Zotti indicazioni che quest'ultimo ha eseguito e ciò ripetutamente per tutta la durata della gara, recandosi oltretutto senza averne titolo negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo;
- il deferito ha consentito che il Sig. Farias svolgesse detta attività che non gli era consentita in quanto di esclusiva competenza dell'allenatore responsabile della prima squadra e comunque perché il Farias era privo della necessaria abilitazione nonché in costanza di squalifica;

P.Q.M.

dichiara il Sig. FRANCESCO DEL ZOTTI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per giorni trenta.

Procedimento disciplinare a carico di RAFFAELE COSTANTINO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. RAFFAELE COSTANTINO - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art 38, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore per la società Stabia Academy ASD in un incontro di calcio senza essere regolarmente tesserato per la società stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati con riferimento a una sola gara;

P.Q.M.

dichiara il Sig RAFFAELE COSTANTINO responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per giorni venti.

Procedimento disciplinare a carico di LUCA BOCCHINO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. LUCA BOCCHINO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, dell'art. 35, commi 1 e 3, nonché dell'art.17, commi 3 e 4, del Regolamento del Settore Tecnico, e per l'art. 38, comma 1 delle NOIF per: A) inosservanza dell'obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall'albo tecnico, in quanto nella s/s 2018/19 aveva di fatto svolto attività di allenatore della società Us Anconitana ASD in mancanza di tesseramento come tecnico per essersi tesserato come dirigente della società stessa; B) avere omesso il pagamento delle quote obbligatorie di tesseramento dalla s/s 2007/2008;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

la mancata sospensione dall'Albo del Settore Tecnico e il mancato versamento delle quote risultano documentalmente comprovati, mentre l'attività di allenatore svolta del deferito in mancanza di tesseramento risulta dimostrata solo con riferimento al secondo tempo della gara Mondolfo – Anconitana del 23.9.2018

P.Q.M.

dichiara il sig. LUCA BOCCHINO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro

Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO VITA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ALESSANDRO VITA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 33, 35, 37 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per: A) aver assunto, in assenza di sospensione dall'albo tecnico, la carica di Vice Presidente nella s/s 2018/19 ASD Cori Montelepini ed aver di fatto svolto attività di tecnico per la società ASD Cisterna F.C. B) per essersi sottratto alle convocazioni fissate dalla Procura Federale in più occasioni, senza peraltro addurre alcuna giustificazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- l'attività di tecnico è stata svolta dal deferito per l'ASD Cisterna soltanto per pochi giorni nel mese di agosto 2018;
- risultano comprovati gli addebiti consistenti nella mancata sospensione dall'Albo del Settore Tecnico e nella mancata comparizione alle audizioni della Procura Federale

P.Q.M.

dichiara il sig. ALESSANDRO VITA responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE GERMANA' – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio, Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIUSEPPE GERMANA' è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art 38, comma 1, NOIF nonché in relazione agli artt. 17, comma 4, per aver svolto nel corso della s/s 2017/18 attività di allenatore per la società APD Leonfortese, senza esser tesserato in qualità di allenatore per la società stessa e senza aver ottemperato nella stessa s/s all'obbligo di pagamento della quota d'iscrizione. Altresì ai sensi dell'art. 35,

comma 1, del citato Regolamento perché, in qualità anche di Presidente della società APD Leonfortese, non aveva presentato domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per mesi nove;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig GIUSEPPE GERMANA' responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro

Firenze, 22 luglio 2019

IL VICE PRESIDENTE
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Demetrio Albertini